



COMUNE DI SALERNO

A partire dall'anno 2008 l'ICI non è dovuta

- a) per l'abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze in categoria catastale C/2, C/6 o C/7 limitatamente ad una sola di essa per ciascuna categoria catastale indicata;
- b) per l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado, a seguito della presentazione della dichiarazione ICI, in quanto equiparata dalla norma regolamentare all'abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- c) per l'abitazione principale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune di Salerno ove è ubicata la casa coniugale, ad esclusione delle abitazioni in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- d) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti di edilizia residenziale.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente ed ivi stabiliscono la residenza anagrafica.